

MORRI ROSSETTI  
& FRANZOSI



---

# Tax Weekly Roundup

---

Venerdì 9 ottobre 2026

Nr. 40 - 2026

Il documento contiene alcuni dei principali chiarimenti di prassi e giurisprudenza resi nelle scorse settimane, relativamente ai seguenti argomenti

1. **Concordato Preventivo Biennale 2026-2027: l'Agenzia riscrive le regole del patto con il Fisco**
2. **Credito IRM: via libera alle cessioni infragruppo anche tra società UE**
3. **Reverse charge: proroga fino al 30 giugno 2030**
4. **Società a ristretta base partecipativa: la Cassazione esclude la retroattività delle nuove regole**
5. **Triangolari UE: la fattura tardiva non salva il regime di semplificazione**
6. **I pensionati italiani residenti in Bulgaria evitano il doppio prelievo**

### **Concordato Preventivo Biennale 2026-2027: l'Agenzia riscrive le regole del patto con il Fisco**

L'Agenzia delle Entrate, con la Circolare del 6 ottobre 2026, n. 8/E, ha fornito un quadro organico e aggiornato della disciplina del Concordato Preventivo Biennale (CPB), coordinando in un unico documento le disposizioni normative vigenti, i chiarimenti di prassi e le importanti modifiche introdotte dal Dlgs n. 148/2026.

L'istituto conferma la propria finalità: consentire ai contribuenti soggetti agli ISA di definire in via preventiva il reddito imponibile e il valore della produzione netta IRAP per un periodo di due anni, favorendo un rapporto più collaborativo con l'Amministrazione finanziaria e garantendo maggiore certezza sul piano tributario.

Per il biennio 2026-2027, il termine di adesione è stato prorogato al 31 ottobre 2026. Nella circolare vengono illustrati i criteri utilizzati dall'Agenzia per elaborare la proposta concordataria, costruita sulla base dei dati dichiarati dal contribuente, delle informazioni disponibili nelle banche dati pubbliche e delle dinamiche economiche dei singoli comparti produttivi.

Tra le principali novità introdotte dal Dlgs n. 148/2026 di particolare interesse è l'introduzione di limiti all'incremento del reddito proposto, modulati in funzione del punteggio ISA. In questo modo viene attenuato il rischio di incrementi particolarmente elevati per i contribuenti caratterizzati da livelli più elevati di affidabilità fiscale.

Restano invariati i requisiti di accesso al regime, tra cui l'applicazione degli ISA e l'assenza di debiti

tributari o contributivi definitivi superiori a 5 mila euro, salvo preventiva regolarizzazione.

Rimangono, invece, cause ostative l'omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali, le condanne per determinati reati tributari e la presenza di quote significative di redditi esenti o esclusi dalla base imponibile.

Una delle innovazioni più rilevanti riguarda il trattamento delle adesioni effettuate in assenza dei requisiti richiesti o in presenza di cause di esclusione. Dal biennio 2026-2027 tali adesioni non determinano più una successiva decadenza dal concordato, ma sono considerate direttamente prive di effetti, come se il perfezionamento dell'istituto non fosse mai avvenuto.

La circolare interviene anche sul tema, particolarmente sentito dagli operatori, delle modifiche della compagine sociale. In caso di rinnovo del CPB, l'ingresso di nuovi soci non comporta più automaticamente l'esclusione dal regime qualora gli stessi abbiano percepito, nell'anno precedente, redditi di lavoro dipendente oppure redditi d'impresa o professionali non superiori a 35 mila euro.

Analoghi chiarimenti sono stati forniti per associazioni professionali, STP e STA, escludendo effetti ostativi quando le attività svolte dal socio e dalla struttura associata risultano riconducibili a ISA differenti.

Sul piano oggettivo, viene confermato che il concordato continua a riguardare esclusivamente le imposte dirette e l'IRAP, mentre l'IVA resta estranea all'ambito applicativo dell'istituto e continua a essere disciplinata secondo le regole ordinarie.

Ampio spazio è riservato alle ipotesi di cessazione del concordato, che può verificarsi, tra l'altro, in presenza di modifiche sostanziali dell'attività esercitata, operazioni straordinarie, passaggio al regime forfetario o circostanze eccezionali che determinino una riduzione del reddito effettivo superiore al 30% rispetto a quello concordato.

Tra queste ultime rientrano eventi calamitosi, danni significativi a locali o magazzini, sospensioni dell'attività e persino gli effetti economici negativi derivanti da tensioni geopolitiche internazionali.

Particolari precisazioni riguardano i cambiamenti di attività e di codice ATECO. La cessazione non si verifica quando il nuovo codice resta compreso nel medesimo ISA o quando la variazione deriva esclusivamente dall'aggiornamento delle classificazioni ATECO, senza modificare concretamente l'attività svolta.

La circolare conferma i benefici premiali già associati al CPB, tra cui la riduzione dell'esposizione agli accertamenti, gli esoneri dal visto di conformità per specifici crediti fiscali e rimborsi IVA, l'esclusione da alcune forme di accertamento presuntivo e la riduzione dei termini di decadenza dell'azione accertatrice.

Il legislatore ha, inoltre, previsto ulteriori incentivi per i contribuenti che rinnovano il concordato: vengono innalzate le soglie per l'utilizzo dei crediti senza visto di conformità, i termini di accertamento si riducono di due anni anziché di uno e viene eliminata la maggiorazione degli acconti prevista per chi aderisce per la prima volta.

Tra le misure più significative figura infine la possibilità, per i soggetti che rinnovano il CPB 2026-2027 dopo aver aderito al biennio 2024-2025, di regolarizzare le annualità dal 2020 al 2023 attraverso una procedura agevolata basata sul versamento di imposte sostitutive.

La nuova disciplina attenua inoltre le conseguenze delle irregolarità dichiarative: errori e omissioni non comportano più automaticamente la decadenza dal concordato, potendo essere sanati mediante dichiarazioni integrative e ravvedimento operoso. La perdita dei benefici viene così riservata prevalentemente ai casi di violazioni gravi o di accertamenti che evidenzino rilevanti difformità tra dati dichiarati e dati effettivi.

In chiusura, l'Agenzia ribadisce il ruolo centrale dei controlli, sottolineando come l'affidabilità delle informazioni comunicate costituisca il presupposto essenziale per il funzionamento dell'istituto.

I contribuenti che non aderiscono al CPB o che ne perdono gli effetti potranno essere oggetto di un'intensificazione delle attività di verifica da parte dell'Amministrazione finanziaria e della Guardia di Finanza.

### **Credito IRM: via libera alle cessioni infragruppo anche tra società UE**

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 5 ottobre 2026, n. 180, ha reso chiarimenti in materia di trasferimento infragruppo del cosiddetto "credito ulteriore" derivante dall'imposta sulle riserve matematiche (IRM), aprendo espressamente alla possibilità di effettuare cessioni anche tra società appartenenti allo stesso gruppo ma residenti in diversi Stati membri dell'Unione europea.

Il caso esaminato riguardava un gruppo assicurativo operante nel settore vita attraverso una compagnia lussemburghese, una compagnia irlandese e una stabile organizzazione italiana.

Tutte le entità, pur con differenti modalità operative sul territorio nazionale, rivestivano la qualifica di sostituti d'imposta in Italia, presentavano il modello 770 e risultavano soggette al versamento dell'imposta sulle riserve matematiche prevista dal D.L. n. 209/2002.

Le società avevano maturato il cosiddetto "credito ulteriore", vale a dire l'eccedenza di imposta che, decorso il quinquennio previsto dalla normativa, può essere utilizzata in compensazione oppure trasferita ad altre società del gruppo ai sensi dell'articolo 43-ter del D.P.R. n. 602/1973.

Il nodo interpretativo riguardava la possibilità di applicare tale regime di cessione a soggetti non residenti che operano in Italia in libera prestazione di servizi, privi quindi di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato.

Le società istanti chiedevano infatti se la diversa configurazione fiscale delle entità coinvolte

potesse rappresentare un ostacolo alla circolazione del credito all'interno del gruppo.

Nel ricostruire il quadro normativo di riferimento, l'Agenzia ha evidenziato come l'articolo 43-ter non richieda espressamente la residenza fiscale italiana delle società partecipanti al gruppo.

Tale lettura è stata rafforzata dal richiamo ai principi europei della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi sanciti dagli articoli 49 e 56 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, già valorizzati in precedenti orientamenti amministrativi, in particolare nell'ambito della disciplina dell'IVA di gruppo.

Muovendo da tali presupposti, l'Amministrazione finanziaria ha adottato un'interpretazione estensiva della normativa, riconoscendo che il trasferimento delle eccedenze IRM può avvenire anche tra società estere appartenenti al medesimo gruppo che operano fiscalmente in Italia, sia mediante una stabile organizzazione sia in regime di libera prestazione di servizi.

Ne consegue che il credito può essere validamente trasferito tra le compagnie estere coinvolte e tra queste e la stabile organizzazione italiana, purché ciascun soggetto sia fiscalmente identificato in Italia, disponga di un proprio codice fiscale, presenti autonomamente il modello 770 e sia titolare del credito maturato nell'ambito dell'attività svolta nel territorio nazionale.

La risposta conferma un approccio conforme ai principi del mercato unico europeo e rappresenta un significativo ampliamento delle possibilità di gestione finanziaria dei crediti fiscali all'interno dei gruppi assicurativi internazionali.

Resta tuttavia fermo che l'Agenzia non ha effettuato alcuna verifica sulla concreta spettanza del credito né sull'effettiva sussistenza dei requisiti di appartenenza al gruppo richiesti dall'articolo 43-ter. Tali aspetti potranno essere oggetto di successivi controlli da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Continuano inoltre a trovare applicazione le condizioni previste dalla disciplina delle cessioni infragruppo, tra cui il possesso di una partecipazione superiore al 50% sin dall'inizio del periodo d'imposta precedente e la sostanziale

equipollenza delle società estere alle corrispondenti società di capitali previste dall'ordinamento italiano. L'efficacia della cessione rimane, infine, subordinata al corretto assolvimento degli obblighi dichiarativi, da effettuare attraverso la compilazione del modello 770.

### **Reverse charge: proroga fino al 30 giugno 2030**

La Commissione europea, con la proposta COM(2026) 515 presentata il 1° ottobre 2026, ha avviato il percorso per prorogare fino al 30 giugno 2030 il regime facoltativo del reverse charge previsto dall'articolo 199-bis della direttiva IVA e il meccanismo di reazione rapida alle frodi IVA (Quick Reaction Mechanism - QRM) disciplinato dall'articolo 199-ter. Entrambi gli strumenti, attualmente utilizzati dagli Stati membri per contrastare fenomeni fraudolenti particolarmente diffusi in alcuni comparti economici, sono destinati a cessare il loro effetto il 31 dicembre 2026.

Secondo Bruxelles, l'estensione si rende necessaria per garantire continuità alle misure antifrode durante il periodo di transizione verso il nuovo sistema europeo di controllo dell'IVA introdotto dalla direttiva UE 2025/516. Dal 1° luglio 2030 entreranno infatti in vigore i nuovi obblighi di rendicontazione digitale delle operazioni transfrontaliere (Digital Reporting Requirements - DRR), basati sulla trasmissione quasi in tempo reale dei dati delle operazioni intracomunitarie e su un sistema armonizzato di fatturazione elettronica conforme agli standard europei.

L'obiettivo della riforma è quello di consentire alle amministrazioni fiscali degli Stati membri di disporre di informazioni tempestive e uniformi, rafforzando l'attività di prevenzione e contrasto delle frodi IVA sia nelle operazioni interne sia negli scambi intraunionali.

Fino all'entrata in vigore del nuovo modello, tuttavia, la Commissione ritiene che il reverse charge continui a rappresentare uno dei più efficaci strumenti di contrasto alle frodi carosello e ai fenomeni di evasione connessi alla riscossione dell'imposta.

La questione assume particolare rilievo anche per l'ordinamento italiano. L'articolo 17, comma 8, del D.P.R. n. 633/1972 prevede infatti che alcune

ipotesi di inversione contabile cessino di applicarsi il 31 dicembre 2026.

Tra le operazioni interessate figurano le cessioni di telefoni cellulari, console da gioco, tablet, laptop, circuiti integrati, quote di emissione di gas serra e certificati ambientali, nonché le forniture di gas ed energia elettrica effettuate nei confronti di soggetti rivenditori.

In assenza di una proroga, tali operazioni tornerebbero dal 1° gennaio 2027 al regime IVA ordinario, con applicazione dell'imposta in fattura da parte del cedente.

L'eventuale approvazione della proposta europea renderà pertanto necessario un successivo intervento del legislatore nazionale per adeguare la disciplina interna e coordinare la proroga con le disposizioni del Testo unico IVA.

### **Società a ristretta base partecipativa: la Cassazione esclude la retroattività delle nuove regole**

La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza depositata il 5 ottobre 2026, n. 26234, ha statuito che le nuove disposizioni introdotte dall'articolo 23 del DLgs n. 148/2026 in materia di società a ristretta base partecipativa trovano applicazione solo dal 12 agosto 2026, data di entrata in vigore del decreto, senza alcun effetto retroattivo.

La controversia riguardava un socio di una S.r.l. cui era stato imputato un maggior reddito in conseguenza del recupero, in capo alla società, di costi ritenuti indeducibili. Secondo il contribuente, la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili avrebbe dovuto operare esclusivamente in presenza di ricavi occultati o costi inesistenti.

La Cassazione ha tuttavia ricordato che, nel regime previgente, consolidata giurisprudenza consentiva di presumere la distribuzione ai soci degli utili extracontabili anche quando il maggior reddito derivava da costi indeducibili, fatta salva la possibilità di fornire prova contraria.

I giudici hanno poi escluso che la nuova disciplina abbia natura interpretativa, rilevando come essa modifichi concretamente il perimetro della presunzione. L'articolo 23 limita infatti

l'applicazione della regola ai soli casi di componenti positivi non dichiarati o di costi indeducibili perché inesistenti, escludendo altre ipotesi precedentemente ricomprese dalla giurisprudenza, come quelle legate a difetti di inerenza o competenza.

Si tratta quindi di una disciplina innovativa e più favorevole al contribuente, ma destinata a operare soltanto per il futuro. Per gli accertamenti relativi a periodi precedenti al 12 agosto 2026 continueranno pertanto a trovare applicazione i principi elaborati dalla giurisprudenza negli anni precedenti.

### **Triangolari UE: la fattura tardiva non salva il regime di semplificazione**

Il Tribunale UE, con la sentenza T-773/25, depositata il 7 ottobre 2026, ha ribadito che, nelle operazioni triangolari intra-UE, la fattura emessa dal promotore deve contenere fin dall'origine l'indicazione dell'"inversione contabile" prevista dall'articolo 226, punto 11-bis, della Direttiva n. 2006/112/CE (Direttiva IVA). Tale requisito non rappresenta una mera formalità, ma una condizione sostanziale per beneficiare del regime di semplificazione.

Il caso riguardava una società austriaca che acquistava beni da fornitori svedesi e danesi facendoli consegnare direttamente ai clienti situati in altri Stati membri. Le fatture originarie, tuttavia, non riportavano né il riferimento all'operazione triangolare né il trasferimento del debito IVA al cessionario.

A seguito di una verifica fiscale, le autorità avevano negato l'applicazione del regime semplificato e il diritto alla detrazione dell'IVA sugli acquisti intracomunitari. Solo alcuni anni dopo la società aveva provveduto a integrare le fatture con la menzione del reverse charge.

Secondo il Tribunale, tale intervento non costituisce una semplice rettifica, ma equivale all'emissione tardiva della prima fattura corretta, priva pertanto di efficacia retroattiva. Ne consegue che gli obblighi IVA già sorti nello Stato di destinazione dei beni e gli adempimenti gravanti sul promotore non possono essere eliminati successivamente.

Il Tribunale ha evidenziato, inoltre, che ammettere una regolarizzazione tardiva comprometterebbe la certezza della tassazione e l'efficacia del sistema di controllo previsto dalla disciplina unionale. Neppure la buona fede dell'operatore può giustificare una diversa conclusione.

La pronuncia conferma un principio rigoroso: nelle triangolari intra-UE la dicitura "inversione contabile" deve essere presente nella fattura originaria, poiché una successiva integrazione non consente di recuperare il beneficio della semplificazione, né di neutralizzare gli effetti fiscali già maturati.

### **I pensionati italiani residenti in Bulgaria evitano il doppio prelievo**

La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bolzano, con la sentenza n. 21 del 26 marzo 2026, ha accolto il ricorso di un pensionato italiano residente in Bulgaria, contestando l'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate sulla Convenzione contro le doppie imposizioni tra i due Paesi.

Secondo l'interpretazione dell'Amministrazione finanziaria, recepita dall'INPS nel 2023, i cittadini italiani residenti in Bulgaria ma privi della cittadinanza bulgara non potrebbero beneficiare della Convenzione e sarebbero pertanto soggetti a tassazione in Italia sulle pensioni INPS. Tale orientamento ha determinato numerosi accertamenti nei confronti dei pensionati trasferiti nel Paese balcanico.

La Corte ha, invece, evidenziato che le risposte a interpello e i messaggi INPS non hanno valore normativo e che la Convenzione deve essere interpretata secondo i principi del diritto internazionale. Limitare la sua applicazione ai soli cittadini bulgari produrrebbe un risultato irragionevole e contrario alla finalità del trattato.

I giudici hanno inoltre osservato che l'articolo dedicato alle pensioni private non richiede il requisito della nazionalità, a differenza di quanto previsto per le pensioni pubbliche. Da ciò deriva che la tassazione esclusiva delle pensioni private dovrebbe spettare al Paese di residenza, in linea con il modello OCSE.

Per maggiori informazioni e approfondimenti:

**Davide Attilio Rossetti**

*Responsabile Dip. Tax Advisory*

[Davide.Rossetti@MorriRossetti.it](mailto:Davide.Rossetti@MorriRossetti.it)

**Roberta De Pirro**

*Responsabile del Centro Studi*

[Roberta.DePirro@MorriRossetti.it](mailto:Roberta.DePirro@MorriRossetti.it)

---

Seguici su 

Legal & Tax  
Risk Management Firm

**MORRI ROSSETTI & FRANZOSI** |